

CREA – Registro Ufficiale N 0111466 del 30/11/2022 – I

Delibera n. 136-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 23 novembre 2022 (Verbale n. 11/2022)

Autorizzazione procedimento rimborso spese legali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;
- VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11- 2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
- VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;
- VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30 dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il D.P.C.M. del 23.12.2003;
- VISTO** il D.P.C.M. del 14.07.2016;
- VISTA** la nota pec prot. n. 0052261 del 01.06.2021 relativa alla richiesta di liquidazione delle spese legali riguardanti l'assistenza professionale svolta dall'Avv. Andrea Ruggiero per la difesa del dott. Salvatori Petrolì, nel procedimento n.del Tribunale Penale di Roma, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari – Ufficio 6°-, concluso con decreto di archiviazione del procedimento e restituzione degli atti al P.M.;
- VISTA** la Relazione accompagnatoria della parcella per assistenza difensiva con notula pro forma trasmesse in allegato alla nota prot. n. 0052261 del 01.06.2021, dell'avv. Andrea Ruggiero, di importo pari ad € 16.157,50;
- VISTA** la nota prot. n. 0059488 del 21.06.2021 con la quale il CREA ha inoltrato all'Avvocatura Generale dello Stato la documentazione trasmessa dall'avv. Andrea Ruggiero ed ha richiesto alla difesa erariale di esprimere il parere sulla richiesta di rimborso delle spese legali;
- VISTA** la nota prot. n. 0087504 del 24.09.2021, con la quale l'avv. Andrea Ruggiero ha inoltrato al CREA, su espressa richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato, ulteriore documentazione relativa alla fase "giudizio in Cassazione";
- VISTA** la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 0057644 del 14.06.2022, con la quale l'Organo legale ha ritenuto "... congrua la richiesta prospettata dal difensore, nella propria notula, per complessivi euro 9.630,00, per le fasi di indagini fino alla decisione del GUP presso il Tribunale di Roma riguardanti la fase delle indagini preliminari, quella delle indagini difensive e quelle dinanzi al GUP. Si fa presente, peraltro, che, allo stato, non si ritiene di poter liquidare la predetta parcella limitatamente alla fase "giudizio in Cassazione", poiché, come ammesso dal legale del nominato in oggetto, non sono stati depositati atti o altri documenti in tale fase del giudizio, né consta in atti essere stata svolta attività difensiva a

favore del dr. Salvatore Petrolì. Ciò premesso, si ritiene di poter liquidare la predetta parcella nei limiti di € 9.630 più accessori di legge (IVA, cpa ecc.)”;

- VISTA** la nota prot. n. 0069096 del 18.07.2022 con cui l'Amministrazione ha richiesto all'Avv. Andrea Ruggiero le fatture debitamente quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dell'importo congruito dalla difesa erariale, che ha confermato la necessità dei giustificativi fiscali ai fini del rimborso, con nota prot. n. 0068521 del 15.07.2022;
- VISTA** la nota pec prot. n. 0097195 del 25.10.2022 con la quale l'Avv. Andrea Ruggiero ha trasmesso la fattura n. FPR 14/22 del 25.10.2022 di importo pari ad euro 12.218,54 di cui euro 9.630,00 per spese legali, euro 385,00 per C.A. 4% ed euro 2.203,34 per IVA 22% intestata alla sig.ra vedova del dott.
- CONSIDERATO** che la disciplina applicabile in materia è l'art. 19 del D.P.R. 509/1979 che prevede: *“Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e ferme restando le più favorevoli vigenti norme regolamentari”;*
- VISTO** il Decreto di archiviazione n. emesso dal Tribunale Penale di Roma, Ufficio per le Indagini Preliminari e depositato il 29.05.2017;
- CONSIDERATA** la valutazione di congruità espressa dall'Avvocatura Generale dello Stato nella nota prot. n. 0057644 del 14.06.2022 con la quale ha precisato che: *“...consta in atti che il GIP c/o il Tribunale di Roma, nell'archiviare le accuse a carico del dott. Salvatore Petrolì sostanzialmente perché gli elementi probatori non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio ex art. 125 disp. Att. c.p.p., ha tra l'altro precisato come fosse decorso il termine della prescrizione, per la punibilità dei reati. Tale constatazione, di fatto non impedisce la liquidazione della parcella con costi a carico dell'Erario per effetto dell'inidoneità degli elementi probatori a sostenere l'accusa, dichiarata dal P.M. al GIP presso il Tribunale di Roma”;*
- CONSIDERATO** che il CREA è subentrato al soppresso INRAN in virtù dell'art. 12 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135 e poi modificato dall'art. 1, comma 269, lett. a), legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- RITENUTO** opportuno e necessario ricondurre la misura del rimborso delle spese legali in favore della sig.ra vedova del Dott., alla congruità espressa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- PRESO ATTO** di quanto approvato all'unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del CREA del 23 novembre 2022;

DELIBERA

1. Di rimborsare, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 509/1979, alla sig.ra quale erede del Dott., le spese legali sostenute riguardanti l'assistenza professionale svolta dall'Avv. Andrea Ruggiero per la difesa nel procedimento penale e definito con Decreto di archiviazione n. emesso dal Tribunale Penale di Roma, Ufficio per le Indagini Preliminari e depositato il 29.05.2017, nella misura di euro 9.630,00 oltre IVA e CPA di legge, per un totale di euro 12.218,54;
2. Di autorizzare il Direttore Generale a compiere gli atti di competenza conseguenti.

La Segretaria

Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio